INFORMAZIONI

IL CONSIGLIO

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO

del 26 luglio 1966

sull'imputabilità al Fondo europeo agricolo d'orientamento e di garanzia degli aiuti alla produzione di olio di vinaccioli

(67/518/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Conviene che gli aiuti che saranno accordati alla produzione di olio di vinaccioli conformemente alle disposizioni dell'articolo 30 del regolamento n. 136/66/CEE [1] sono imputabili al F.E.A.O.G. a concorrenza del loro importo totale nel corso del primo anno successivo alla data da cui ha inizio l'applicazione di una politica agricola comune nel settore dei grassi, di due terzi dell'importo totale nel corso del secondo anno e di un terzo dell'importo totale nel corso del terzo anno; tuttavia, l'importo assunto dal F.E.A.O.G. per l'insieme dei tre anni non potrà essere superiore a 3.300.000 u.c. per quanto riguarda l'Italia e a 1.100.000 u.c. per quanto riguarda la Francia.

[1] GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.